

**DETERMINA N. 3/21/DIS**

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE  
DA PARTE DELLA SOCIETÀ BYOBLU EDIZIONI S.R.L.S. DI  
AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA LINEARI IN  
TECNICA DIGITALE TERRESTRE IN AMBITO NAZIONALE E DELLA  
CORRISPONDENTE NUMERAZIONE LCN**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, anche *“Testo Unico”*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 640/20/CONS (di seguito, anche *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021, allegato A, recante “Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2019”;

VISTA la comunicazione del 7 maggio 2021 (prot. AGCOM n. 0214928), della società Byoblu Edizioni S.r.l.s. (di seguito, anche “Byoblu Edizioni”), ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione dalla società Nextcom S.r.l. dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media lineari in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale relativa al marchio/palinessto “Byoblu” (già “Giornale Radio TV”), di genere semi-generalista, unitamente alla numerazione (LCN) 262;

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, Byoblu Edizioni S.r.l.s. e Nextcom S.r.l. operano nella fornitura di servizi di media lineari in tecnica digitale terrestre;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società acquirente, Byoblu Edizioni S.r.l.s., dalla documentazione in atti, risulta essere, alla data dell’operazione:

- società a responsabilità limitata semplificata, avente sede legale in via Castellammare n.14, 20157 (sede legale modificata, con atto del 21/06/2021, in via Deruta n. 20, 20132), Milano (MI), iscrizione al Registro delle Imprese n. 10768330960, R.E.A. MI-2555966;
- iscritta al ROC con il n. 35665 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;
- il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla persona fisica Claudio Messorà (C.F. *omissis* );
- avente il seguente assetto amministrativo: Amministrazione Unico e rappresentante legale dell’impresa, Claudio Messorà (C.F. *omissis* );

3. la società cedente Nextcom S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata, avente sede legale in via Paolo Bassi n. 29, 20159, Milano (MI), iscrizione al Registro delle Imprese n. 06026720968, R.E.A. MI-1865810;
- iscritta al ROC con il n. 32372 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;

- il cui capitale sociale è detenuto all'85% dalla persona fisica Ferruccio Bovio (C.F. *omissis* ) e al 15% dalla persona fisica Ernesto Pala (C.F. *omissis* );
- avente il seguente assetto amministrativo: Amministrazione Unico e rappresentante legale dell'impresa, Ferruccio Bovio (C.F. *omissis* );
- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio: “*Giornale radio TV*” (già “*Convenienza TV*”) (giusta il provvedimento di voltura rilasciato dalla DGSCERP del MiSE con determina del 15/05/2018) LCN 262;

4. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è stata attuata mediante scrittura privata, sottoscritta in data 23 aprile 2021, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – U.T. Legnano, in data 27 aprile 2021, al n. 774/serie 3; ad esito dell'operazione, la società acquirente ha acquistato dalla società Nextcom S.r.l. l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale di carattere commerciale unitamente all'associata numerazione LCN 262, ad esclusione del marchio “*Giornale radio TV*”, il cui utilizzo e sfruttamento è rimasto in capo alla parte cedente; la cessionaria ha provveduto a variare la denominazione del marchio/palineseto associato all'autorizzazione in “*Byoblu*” con richiesta di voltura al Ministero dello sviluppo economico (comunicazione del MiSE acquisita con prot. Agcom n. 0241197 del 25 maggio 2021);

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo Unico*, si rileva che la società Byoblu Edizioni S.r.l.s. non detiene autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre in ambito nazionale. L'operazione in esame, pertanto, non determina da parte della società Byoblu Edizioni S.r.l.s., anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo Unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2019, Byoblu Edizioni S.r.l.s. e Nextcom S.r.l. hanno conseguito ricavi nell'ambito del SIC pari allo *omissis* % – così come quantificato dalla delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021 (€ 18,1 miliardi di euro per l'anno 2019). Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea determinare da parte di Byoblu Edizioni S.r.l.s., anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. i limiti di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo Unico*, non rilevano per l'operazione notificata;

8. con riguardo al divieto, di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo Unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

### **DETERMINA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del *Regolamento* adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 6 luglio 2021

**IL DIRETTORE**  
Antonio Provenzano